

RG N.C.P. 1 /2020

Tribunale di Ferrara
Il Tribunale,

composto dai magistrati:

dott. Stefano Giusberti Presidente,
dott. Anna Ghedini Giudice rel. ed est.,
dott. Maria Marta Cristoni Giudice
ha emesso il seguente

DECRETO

Premesso che con il ricorso depositato il 14.1.20 Centro Carni Delta s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Della Mura, chiedeva l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva di presentare, ai sensi dell'art. 161, co. 6, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nel termine assegnato dal Tribunale, la proposta di concordato, il piano e la documentazione di cui all'art. 161, co. 2 e 3, del r.d. n. 267 del 1942;

che con provvedimento del 17.1.20, il Tribunale assegnava alla società termine di giorni 45 per il deposito in cancelleria della proposta, del piano di concordato e della documentazione di cui all'art. 161, II e III comma, L.F.;

che in data 27.2.20 la debitrice avanzava istanza di proroga di giorni 60 del termine assegnato facendo presente che l'asset fondamentale della azienda, ancora in attività, e' rappresentato dalla certificazione I.F.S. in relazione al metodo di lavorazione delle carni che ha consentito un fatturato di quasi sei milioni di euro nell'ultimo anno di esercizio;

che la proroga di 60 giorni veniva concessa con provvedimento del 6.3.20;

che successivamente con ulteriore istanza del 30.6.20 con cui veniva richiesta proroga ai sensi dell'art. 9 D.L. n. 23 del 2020 allegando la contrazione del fatturato a causa della emergenza Covid, la necessita' di rinvenire professionisti che ricoprivano il ruolo di advisor e attestatore, la necessita' di ottenere il rinnovo della certificazione I.F.S. indispensabile alla attività, attualmente sospesa;

rilevato che la norma che prevede la invocata proroga impone e presuppone che la difficoltà nel redigere il piano e la proposta siano legati a circostanze sopravvenute al deposito del ricorso e legate alla emergenza epidemiologica;

letto il parere negativo del Commissario, che ampiamente motiva sulla mancata attribuibilità delle difficoltà nel redigere piano e proposta alla emergenza Covid;

in particolare osservato che:

il mancato rilascio della certificazione I.F.S., che la stessa debitrice definisce essenziale alla prosecuzione della attività - nella prospettiva più volte dichiarata di proporre un piano in continuità-, secondo quanto accertato da Commissario presso la società certificatrice, non dipende dal rallentamento delle operazioni di verifica dovute alla emergenza Covid ma da problemi strutturali della ricorrente, che dovrebbe porre in essere importanti lavori di ristrutturazione ed adeguamento per potere ottenere la certificazione con risorse e tempi difficilmente compatibili con la procedura concordataria;



che la stessa ricorrente ha dichiarato con comunicazione indirizzata al Commissario di non essere in grado di nominare gli ausiliari necessari alla predisposizione del piano per mancanza di fondi;

che il trend negativo dei ricavi della impresa, stando alla disamina dei bilanci effettuata dal Commissario, e' iniziata alla fine del 2019 e quindi ben prima dell'inizio della epidemia, cosi' come la revoca degli ordinativi da parte del cliente Belardi Food Trading SAM con sede in Monaco (Francia) pervenuta il 2.3.20 –che la ricorrente allega quale esempio del calo di ordinativi a causa della epidemia- e' motivata non gia' sulla scorta della epidemia ma delle difficolta' economiche della fornitrice;

ritenuto pertanto che la proroga invocata non sia concedibile e che, atteso il vano decorso del termine assegnato e gia' prorogato, il ricorso sia dichiarato inammissibile;

PQM

Rigetta la istanza di proroga e dichiara inammissibile il ricorso.

Ferrara 9.7.20

Il Presidente
(dott. Stefano Giusberti)

